

Allegato A) alla Deliberazione n° 228 del 29 APRILE 2011

D.G.R. N. 15-9682 DEL 30.09.2008 : CONVENZIONE ATTUATIVA REGIONE PIEMONTE / AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL VCO / DR PAOLO FERRARI PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore Regionale Ing. Paolo MONFERINO, nato a Novara (NO), il 15/12/1946, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino - C.so Regina Margherita n. 153 bis;

E

l'Azienda Sanitaria Locale VCO (C.F. 00634880033), con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, rappresentata dal Commissario Dr. Corrado CATTRINI, nato a Vanzone contrada San Carlo (VB) il 30/09/1948, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda;

E

il Dr Paolo Ferrari (C.F. FRRPLA57H09G337S) nato a Parma (PR), il 09/06/1957, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL VCO di Crusinallo di Omegna (VB), Via IV Novembre 294;

PREMESSO CHE:

- con DGR n° 15-9682 del 30.09.2008 è stata approvata la stipulazione di un "Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto Accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende Sanitarie Regionali, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento di attività e progetti di competenza della Regione e di interesse per le Aziende;
- la Regione Piemonte e Azienda Sanitaria Locale VCO in data 12 novembre 2008 hanno sottoscritto il citato accordo quadro;



DATO ATTO CHE

- la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 3 del succitato accordo quadro, è attuativa del medesimo;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO con nota prot. n. 89038 – 18 del 26/11/2010, ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte, con Determinazione del Direttore Regionale n. 47 del 25/01/2011, ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- il Dr Paolo FERRARI, Dirigente Medico di I livello, operante presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL VCO, ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione e di interesse per l'Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

La Regione, per lo studio di singoli e specifici problemi all'interno della Direzione Sanità – Settore regionale Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva, si avvale della consulenza del Dr. Paolo FERRARI, Dirigente Medico di I livello, operante presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL VCO, in applicazione della D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008 per lo studio di singoli e specifici problemi all'interno della Direzione Sanità – Settore regionale Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva.

Nello specifico il Paolo FERRARI affiancherà il personale del Settore regionale Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva nello svolgimento delle attività finalizzate alla programmazione complessiva ed allo sviluppo delle attività di controllo in tema di discipline igienico-sanitarie relative agli alimenti, bevande e nutrizione.

Art. 2 – Modalità dell'incarico

Il Dr. Paolo FERRARI si impegna a svolgere l'attività di cui al precedente articolo presso gli Uffici della Regione, Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Promozione della Salute – Corso Regina Margherita 153/bis Torino, durante il normale orario di servizio, per un impegno orario mensile di 36 ore lavorative mensili e con modalità compatibili con gli impegni derivanti dalla propria attività.

Art. 3 – Oneri

La presente convenzione è senza oneri a carico della Regione.

Al Dr. Paolo FERRARI compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO, la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le indennità per la missione.

Art. 4 – Esonero responsabilità

Relativamente al presente incarico di collaborazione, il Dr. Paolo FERRARI rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione Piemonte e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda durante la permanenza negli Uffici della Regione.

Ciascuna parte esonera e comunque tiene indenne le altre da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possono ad esse derivare, anche nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione.

Art. 5 – Controversie, arbitrato

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione od in esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale

Il Dr. Paolo FERRARI garantisce la riservatezza/segretezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di

studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

Art. 7 – Durata

La convenzione ha durata 12 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione della stessa.

Art. 8 – Registrazione

La presente convenzione, debitamente sottoscritta, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli 5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino li

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore Regionale *Ing. Paolo MONFERINO*

.....

ASL VCO

Il Commissario *Dr. Corrado CATTRINI*

.....

IL CONSULENTE

Dr. Paolo FERRARI

.....